

LA FORMAZIONE PER L'USO DELLE PLE: PROSPETTIVE FUTURE



- Ing. Andrea Govoni
- Dott.sa Lia Gallinari



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazione	Prima (D.Lgs 81/2008)	Dopo (L 215/2021)
Personale «in nero»	> 20%	> 10%
Necessità di recidiva	Sì	No
Violazioni generali	<u>Mancata</u> elaborazione del DVR	
	<u>Mancata</u> elaborazione del Piano emergenza ed evacuazione	
	<u>Mancata</u> formazione ed addestramento	
	<u>Mancata</u> costituzione del SPP e nomina del RSPP	
	<u>Mancata</u> elaborazione POS	

Nota: le **fattispecie di violazioni** sono rimaste praticamente invariate

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazione	Prima (D.Lgs 81/2008)	Dopo (L 215/2021)
Violazioni specifiche		<u>Mancata</u> fornitura DPI anti-caduta
		<u>Mancanza</u> di protezioni verso il vuoto
	<u>Mancata</u> applicazione delle armature di sostegno (fatte salve le prescrizioni desumibili della relazione tecnica di consistenza del terreno)	
	Lavori in <u>prossimità</u> di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali	
		<u>Presenza</u> di conduttori nudi in tensione
		<u>Mancanza</u> protezione contro i contatti diretti e indiretti
	<u>Mancata</u> notifica all'OdV prima dell'inizio dei lavori che possono comportare rischio esposizione ad amianto	



Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

La sospensione **può riguardare:**



Applicabile **solo ed esclusivamente** in caso di violazioni dei punti:

- 3 – mancata formazione ed addestramento
- 6 – mancata dotazione DPI Anticaduta

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Ulteriore novità è che l'atto di sospensione dell'attività imprenditoriale, la L215/2021 prevede l'erogazione di:

- una **sanzione amministrativa aggiuntiva** (+500 / +2500 €) per ogni lavoratore irregolare
- una **somma*** aggiuntiva (+300 €) per ogni lavoratore:
 - non formato
 - non dotato di DPI anti caduta
- una **somma*** aggiuntiva per ogni ambito di violazione (cioè: oltre a quanto già disposto dallo specifico punto del D.Lgs 81/2008), (di +2500 oppure +3000 € nello specifico ...)

ATTENZIONE

**IL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE NON E'
ALTERNATIVO MA COMPLEMENTARE
ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS 81/2008
(i.e. D.Lgs 758/94)**

ADDESTRAMENTO

- E' obbligatorio e deve essere registrato

E' diverso dalla Prova Pratica presente all'interno della formazione definita dall'accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.

- Serve per prendere confidenza con i comandi del mezzo da utilizzare
- **E' svolto sul luogo di lavoro, insieme ad una persona esperta**

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE



SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

1

D: Può essere sospesa l'attività di un intero cantiere?

2

D: In caso di carenze gravi, viene comminata una sospensione di attività, ma si evita la prescrizione?

3

D: In caso di carenze gravi, viene comminata una sospensione di attività, ma si evita il sequestro?

4

D: Può essere utile informare le imprese su questo argomento in una riunione di coordinamento verbalizzata oppure nel PSC?

FORMAZIONE

- Obbligo di abilitazione all'uso della PLE, per chi la conduce.

La formazione deve essere conforme al D.Lgs. 81/08 e all'accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.

- Tre possibilità di corsi:
 - Per PLE senza stabilizzatori
 - Per PLE con stabilizzatori
 - Per entrambe le tipologie
- Obbligo di aggiornamento **ogni 5 anni.**

OBBLIGO DI ABILITAZIONE ALL'USO DELLA PLE



PERSONALE TRASPORTATO

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Es. Manutenzioni in officina...

Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. **(punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).**

Le persone trasportate (che non comandano la PLE) possono non essere abilitate all'uso della PLE.

Devono comunque rispettare quanto previsto dal fabbricante, ad esempio uso dei DPI.

USO DEI DPI

Il sistema per la trattenuta dell'operatore all'interno del cestello è sempre realizzato dai fabbricanti con l'obbligo di impiegare DPI di terza categoria (Regolamento UE 2016/425).

Per tali dispositivi è obbligatoria la formazione. Per il personale trasportato (che non ha abilitazione all'uso della PLE) è obbligatorio aver ricevuto adeguata formazione per l'uso dei DPI di terza categoria.

Estratto di un Manuale d'uso e manutenzione:

CINTURE DI SICUREZZA E CASCO

Utilizzare sempre la cintura di sicurezza e il casco. Non fissare la cintura a strutture esterne al cesto MA SOLAMENTE AGLI APPOSITI ATTACCHI SEGNALATI .





INFORMAZIONE

- USO DEL MEZZO
- LIMITI DI UTILIZZO
- PROCEDURE DI EMERGENZA



FORMAZIONE

IN VIGORE

D.Lgs. 81/08

**ACCORDO STATO-
REGIONI 22.02.2012**



FORMAZIONE

PERSONALE TRASPORTATO
(NON CONDUCENTE PLE)

CORSO FORMAZIONE
DPI 3° CATEGORIA

SI



FORMAZIONE

PERSONALE TRASPORTATO
(NON CONDUCENTE PLE)

CORSO FORMAZIONE A PEZZI
SOLO ALCUNE PARTI
ESEMPIO
CINTURA E CORDINO

NO



FORMAZIONE

PERSONALE TRASPORTATO
(NON CONDUCENTE PLE)

NESSUN CORSO DI FORMAZIONE SE
HA GIA' L'ABILITAZIONE COME
CONDUCENTE PLE

PERCHE' TALE FORMAZIONE
COMPRENDE I DPI DI 3° CATEGORIA

SI



FORMAZIONE

GENERALE E SPECIFICA



PROFESSIONALIZZANTE



ABILITANTE



LAVORATORE PREPOSTO DIRIGENTE - CONSAPEVOLE



Roma – EUR 1943. Il palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come palazzo della Civiltà del Lavoro.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

- Ing. Andrea Govoni
- Dott.sa Lia Gallinari

- andrea.govoni@ausl.re.it
- lia.gallinari@ausl.re.it

- 0522 837670



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia





ESEMPIO: ATTESTATI DI FORMAZIONE

Le sanzioni per il datore di lavoro o dirigente relative alla violazione dell'obbligo formativo, sono:

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- [Art. 36, co. 1 e 2](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro [[Art. 55, co. 5, lett. c\)](#)]

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- [Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro⁹³ [[Art. 55, co. 5, lett. c\)](#)]

Le violazioni sulla formazione sempre più spesso finiscono in Procura a causa di certificati contraffatti, corsi non autorizzati o eseguiti in modo approssimativo. Gli organi di vigilanza e la magistratura possono quindi, al fine di valutare l'adeguatezza della formazione fornita ai soggetti del sistema aziendale richiedere copia della documentazione obbligatoria per l'emissione della certificazione del percorso formativo.

La direzione delle autorità competenti, nel caso in cui risultasse la falsificazione dell'attestato o dei loghi degli enti presenti, è di far ricadere il reato nell'ambito di tutela del art.480 c. p. relativo al falso in atto pubblico che ha mantenuto la rilevanza penale, a differenza del falso in scrittura privata depenalizzato in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 7/2016, fermo restando le violazioni penali ascrivibili al D.Lgs. 81/08 per formazione insufficiente e inadeguata con l'iter previsto dal D.lgs. 758/94.

ESEMPIO: ATTESTATI DI FORMAZIONE

Una interessante sentenza relativa ad infortunio durante la posa di cavi in fibra ottica ha messo in luce il problema della non veridicità della documentazione di salute e sicurezza e, in particolare, sulla questione relativa ai falsi attestati di formazione.

La sentenza della Cassazione Penale, Sez.VII, 17 aprile 2019 n.16715 chiarisce le responsabilità in caso di falsa attestazione di formazione in materia SLL.

La Cassazione Penale, Sez.VII, ha emesso la sentenza n.16715 del 17 aprile 2019, dove al datore di lavoro di una ditta edile, a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell'autorità competente nell'ambito di accertamenti per un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, è stato contestato il reato di falso in atto pubblico relativamente alla formazione specifica dell'infortunato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

*E, sul punto, che l'attività di formazione del personale sul cantiere non fosse stata curata bene è desunta logicamente dal giudice con riferimento alla posizione del lavoratore P.L., al punto tale che la stessa società di cui l'imputato è legale rappresentante giunse a formare un documento falso che ne attestava la formazione, falsità corroborata non solo dall'antiorità della data in cui la formazione sarebbe avvenuta rispetto alla data dell'assunzione, ma soprattutto dagli accertamenti svolti presso la società di formazione che avevano consentito di appurare che il cronologico esistente **sull'attestato riguardasse in realtà un lavoratore diverso.***

FALSO IN ATTO PUBBLICO

Nella sentenza precedentemente riportata è stato realizzato un **falso materiale**.

Il falso materiale si realizza quando elementi caratteristici del documento vengono alterati, ad esempio generalità del lavoratore, firme, loghi, ente che ha autorizzato il corso, data, ...

Le responsabilità penali per la condotta antigiuridica del falso sono a carico di chi ha presentato la certificazione alle autorità (datore di lavoro o suo delegato) e di chi ha prodotto materialmente il falso.

Se in seguito ad infortunio o un decesso, viene accertato che il datore di lavoro, non ha fornito la formazione necessaria, questi rischia l'incriminazione per omicidio colposo o lesioni colpose, e gli eventuali ENTI assicurativi e previdenziali possono in seguito rivolgersi in giudizio contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni riconosciuti al lavoratore.

FALSO IDEOLOGICO

Il falso ideologico è un comportamento consistente nell'**attestare, in un documento che non sia stato materialmente falsificato, un contenuto non corrispondente alla realtà.**

Il codice penale lo punisce, agli articoli 479 e seguenti, con diverse fattispecie di reato, sanzionando, in particolare, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, quello commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, quello commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e quello commesso dal privato in atto pubblico.

Nel falso ideologico abbiamo a che fare con un atto che, seppur non materialmente falsificato (le firme sono vere e l'atto non è stato contraffatto), ha un contenuto non veritiero in quanto il suo autore afferma, in esso, circostanze false. Si pensi, ad esempio, al certificato sottoscritto dal medico che lo redige, ma nel quale si afferma di aver sottoposto a visita, con una certa diagnosi, un paziente che in realtà non è mai stato visitato e che non ha alcuna patologia. La falsità ideologica, insomma, non è altro che una menzogna contenuta in un documento vero, non contraffatto e non alterato.

Al contrario, nel falso materiale (punito dagli articoli 476 e seguenti del codice penale) abbiamo a che fare con una vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo.

FALSO IDEOLOGICO

Il privato commette falso ideologico quando, nonostante abbia il dovere giuridico di dire il vero, attesti falsamente (in via orale o per iscritto) al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Ai fini della rilevanza penale della condotta la nozione di atto pubblico va intesa in maniera ampia e comprensiva anche degli atti preparatori, degli atti interni dell'ufficio e degli atti di corrispondenza tra un ufficio e un altro.

Infine, con riferimento alla falsità ideologica commessa dal privato la pena è quella della reclusione fino a due anni.

Le pene possono inasprirsi in caso di infortuni o decessi sul lavoro. Se a seguito di infortunio o decesso, viene accertato che il datore di lavoro non ha fornito la formazione necessaria, questi rischia l'incriminazione per omicidio colposo o lesioni colpose, e gli eventuali Enti assicurativi e previdenziali possono rivolgersi in giudizio contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni riconosciuti al lavoratore (c.d. rivalsa).

FALSO IDEOLOGICO

19 Ottobre 2023

REATO DI “FALSITÀ IDEOLOGICA” NELL’EMISSIONE DI ATTESTATO DI FORMAZIONE FALSO

Con sentenza n. 32261 del 25 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha confermato la **falsità ideologica** commessa dal **datore di lavoro che ha falsamente attestato la partecipazione dei suoi dipendenti ai corsi di formazione.**

Ha affermato che **commette il reato** di falsità ideologia previsto dall’art. 483 codice penale il **datore di lavoro** che attesti falsamente, in **concorso con il docente incaricato**, la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro.

Gli organi di vigilanza e la magistratura possono richiedere all’organismo presente in attestato, copia della documentazione obbligatoria per l’emissione della attestazione del percorso formativo.

Un altro aspetto affrontato dalla Cassazione riguarda il dolo, ossia la consapevolezza del reato. In questo caso, la corte ha osservato che il datore di lavoro non aveva fornito alcuna specifica sulla verifica dell’effettivo svolgimento dei corsi. Inoltre, i dipendenti non conoscevano il docente, il che sollevava ulteriori interrogativi sulla genuinità delle attestazioni.

Art. 483. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.